

Dot. ELIO ABBRUZZESE
- NOTAIO -
Roma - Via Paolo Emilio, 32
Tel. 3242016-3242017, Fax 3242015

REPERTORIO N. 44811

RACCOLTA N. 6988

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno tredici del mese di marzo in
Roma nel mio studio.

Addì 13 marzo 1997

Innanzi a me Dottor ELIO ABBRUZZESE, Notaio in Roma con studio in
Via Paolo Emilio n. 32, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti le signore


- **LAPILLO ERMINIA FELICINA**, nata a Camogli il 10 febbraio 1957,
residente in Roma, Via Vespucci n. 41, C.F.: LPL RNF 57B50 B490H, or-
ganizzatrice teatrale, cittadina italiana;

- **SAPIO GLORIA EGLE**, nata a Genova il 25 marzo 1957, residente in
Roma, Rampa Brancaleone n. 63, C.F.: SPA GLR 57C65 D969U, attrice,
cittadina italiana;


- **STARNATI ANTONIETTA**, nata a Roma il 1° aprile 1965, residente in
Roma, Via Melanesia n. 23, C.F.: STR NNT 65D41 H501M, amministratri-
ce teatrale, cittadina italiana;

- **SAMBO PAOLA**, nata a Trieste il 14 giugno 1962, residente in Roma,
Via Vespucci n. 41, C.F.: SMB PLA 62H54 L424S, attrice, cittadina italia-
na.

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
d'accordo tra di loro e col mio consenso rinunziano all'assistenza dei testi-



Erminia Felicina
Antonietta Starnati
Gloria Egle
Paola Sambo



[Handwritten signature]

moni e mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita fra le dette comparenti un'Associazione denominata "SETTIMO CIELO".

ARTICOLO 2

L'associazione ha la sua sede legale in Roma, Via Vespucci n. 41.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4


L'Associazione è apolitica, morale, libera, indipendente e senza fini di lucro.

L'Associazione ha per oggetto l'allestimento, la rappresentazione e la diffusione di opere teatrali d'ogni genere, in prosa o musicali, e di qualsiasi tipo di attività teatrale recitata, cantata, mimata nonché l'esercizio di ogni qualunque altra attività affine e connessa di ogni genere e tipo in Italia e all'estero, nonché l'organizzazione di attività culturali in genere.

L'Associazione potrà anche incentivare e favorire la diffusione degli spettacoli teatrali sia in Italia che all'estero, tramite l'organizzazione di seminari, festivals, corsi ed ogni altra forma di attività atta a favorire lo sviluppo della conoscenza del teatro italiano od europeo in genere.

L'Associazione a tal fine si propone:

- a) d'informare il mondo culturale, le autorità politiche ed amministrative ed il pubblico in genere sulle novità degli autori di testi teatrali;
- b) di fornire conoscenze ad enti culturali, politici e sociali per gli aspetti che riguardano il campo del teatro;



[Handwritten signatures and names:]
 Felicina
 Antonietta
 Alice, Ego, Sajo

c) di collaborare con organi ed Enti, sia pubblici che privati, sia italiani che esteri;

d) di stimolare e svolgere attività di ricerca, organizzando, promuovendo o sostenendo, ove necessario, adeguate strutture finalizzate a tale scopo; di svolgere, incoraggiare e sostenere gli studi in argomento; di svolgere, stimolare attività di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica.

e) di conferire borse di studio, di organizzare convegni, congressi, mostre; di curare direttamente pubblicazioni in argomento e preparare materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle attività connesse con il suddetto scopo sociale, compresa l'organizzazione di studi e seminari e l'esplicazione di attività editoriale con esclusione della stampa quotidiana finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 5








Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di adesione degli associati;
- b) dai contributi, lasciti ed erogazioni provenienti da terzi a qualunque titolo;
- c) dai beni acquistati a qualunque titolo dall'Associazione.

Il patrimonio sociale rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.

ARTICOLO 6

Per l'ordinamento e l'amministrazione, le condizioni di ammissione, i diritti e gli obblighi degli associati, si rinvia allo statuto che, predisposto dalle comparenti, previa lettura da me Notaio datane alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.


ARTICOLO 8

I soci, riuniti in prima assemblea all'unanimità, deliberano che il Consiglio Direttivo sarà composto da numero 4 (quattro) membri nelle persone delle comparenti, le quali accettano.

Il Consiglio, così nominato, elegge, tra i suoi membri, le signore:

- LAPILLO ERMINIA FELICINA - Presidente,
- SAPIO GLORIA EGLE - vice presidente;

le quali, presenti, accettano le cariche conferite loro.



ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, viene firmato dalle comparenti e da me.

Publicato mercè lettura datane alle comparenti, le quali su mia interpellanza ne dichiarano il contenuto conforme alla loro volontà e lo approvano.

Erminia Felicina

Antonietta

Gloria Egle

Sapio

[Signature]

Repertorio n.3002

Raccolta n.2213

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

"SETTIMO CIELO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore quindici e minuti trenta.

- 13 novembre 2023 alle ore 15,30 -

in Roma, nel mio studio.

Avanti a me, dott. RICCARDO SCUCCIMARRA, Notaio residente in Roma, con studio in Via Nazionale n.54, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

SAPIO GLORIA, nata a Genova (GE) il 25 marzo 1957, domiciliata per la carica a Roma Via Vespucci n.41, la quale dichiara di agire non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione:

1) "SETTIMO CIELO", associazione non riconosciuta di diritto italiano, con sede in Roma, Via Vespucci n.41, codice fiscale e partita IVA n. 05267231008, costituita con atto a rogito del Notaio Elio Abbruzzese di Roma del 13 marzo 1997, repertorio n.44811, raccolta n.6988, registrato a Roma Atti Pubblici il 25 marzo 1997 al n.14065 serie 1B.

Detta componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendo pubblico

REGISTRATO A:
ROMA IV
IL 24/11/2023
N. 39180
SERIE 1T
PAGATI € 245,00

verbale, alla presente assemblea straordinaria della predetta Associazione, regolarmente convocata a termine di statuto in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento dello statuto della Associazione Settimo Cielo alla normativa di cui al Dlgs 117/2017, ai fini dell'iscrizione nel Registro RUNTS;

2. variazione sede legale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza della presente Assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello statuto la costituita signora Sappio Gloria la quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei termini di legge a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;

- che del consiglio direttivo sono presenti sé stessa quale Presidente, Maurizio Repetto nato a Novi Ligure il 10 agosto 1971 ed Andrea Cauduro nato a Roma il 25 agosto 1990 per delega rilasciata a Maurizio Repetto;

nonché gli associati nelle persone di sé medesima, i suddetti Maurizio Repetto e Andrea Cauduro per delega ove sopra, Giacomo Sette nato a Roma l'11 marzo 1989, Federica Terribile nata a Roma il 16 marzo 1993, Anna Stativa, nata in Ucraina il

11 agosto 1997 per delega rilasciata al suddetto Maurizio Repetto, Miriam Sheila Messina nata a Olbia il 27 dicembre 1992, per delega rilasciata alla suddetta Gloria Sapio; Luca Pastore nato a Bologna il 18 luglio 1987 per delega rilasciata al suddetto Giacomo Sette, Valeria Grimaldi nata a Messina il 6 ottobre 1991 per delega rilasciata alla suddetta Federica Terribile, mentre risultano assenti gli associati Ivan Pohoroliev e Anastasia Romanova;

- che la presente assemblea è, pertanto, regolarmente convocata e costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno la Presidente premette che a seguito dell'Istanza di Iscrizione nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore presentata dall'Associazione, la Regione Lazio - AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - ha comunicato all'Associazione medesima il preavviso di rigetto per motivi ostativi ex art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020 ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, poiché lo statuto sociale è risalente all'anno 1997 e non è stato adeguato alla normativa di cui al Dlgs 117/2017; la stessa Presidente espone quindi all'Assemblea la necessità di sostituire lo Statuto esistente con altro Statuto in conformità alle osser-

vazioni come sopra avanzate riassumendone il contenuto in assemblea, con la precisazione che alla denominazione dell'associazione sarà aggiunto l'acronimo ETS con effetto dall'iscrizione nel RUNTS.

Passando al secondo argomento posto all'ordine del giorno la Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario trasferire la sede dell'Associazione dall'attuale indirizzo a Roma, Via Amerigo Vespucci n. 41A a Roma, Via Marmorata n. 169, scala 7, int.10.

Terminata la sua esposizione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito, ponendo ai voti l'approvazione dello statuto sociale nel nuovo testo letto all'Assemblea medesima. L'Assemblea, dopo breve discussione, con votazione per alzata di mano all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale che da oggi regolerà la vita dell'Associazione in conformità al Dlgs 117/2017 e che, previamente sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale;

2) di modificare la denominazione dell'associazione aggiungendo l'acronimo ETS con effetto dall'iscrizione nel RUNTS;

3) di trasferire la sede dell'Associazione dall'attuale

indirizzo a Roma, Via Amerigo Vespucci n. 41A a Roma, Via Marmorata n. 169, scala 7, int.10.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore sedici.

La comparente mi esonera dall'obbligo della lettura di quanto allegato avendone piena conoscenza.

Le spese del presente atto ed ogni altra conseguenziale sono a carico della Associazione.

Del presente atto, ho dato lettura, alla comparente che, trovandolo conforme alla propria volontà, lo approva e sottoscrive come per legge alle ore sedici e minuti dieci.

Consta di due fogli scritti a mia cura, da persona di mia fiducia, e parte da me Notaio, per pagine cinque compresa la presente sin qui.

F.TO: GLORIA SAPIO - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA (Impronta del Sigillo).

ALLEGATO "A" AL REP.N.3002 E RACC.N.2213

STATUTO

ASSOCIAZIONE "SETTIMO CIELO"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata **"SETTIMO CIELO" (d'ora in avanti l'Associazione)**.

2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- allestire, rappresentare e diffondere opere teatrali d'ogni genere, in prosa o musicali, e qualsiasi tipo di attività teatrale recitata, cantata, mimata nonché esercitare ogni qualunque altra attività affine e connessa di ogni genere e tipo in Italia all'estero, nonché organizzare attività culturali in genere;

- incentivare e favorire la diffusione degli spettacoli teatrali sia in Italia che all'estero, tramite l'organizzazione di seminari, festivals, corsi ed ogni altra forma di attività atta a favorire lo sviluppo della conoscenza del teatro italiano od europeo in genere.

L'Associazione a tal fine si propone:

a) d'informare il mondo culturale, le autorità politiche ed amministrative ed il pubblico in genere sulle novità degli autori di testi teatrali;

b) di fornire conoscenze ad enti culturali, politici

e sociali per gli aspetti che riguardano il campo del teatro;

c) di collaborare con organi ed Enti, sia pubblici che privati, sia italiani che esteri;

d) di stimolare e svolgere attività di ricerca, organizzando, promuovendo o sostenendo, ove necessario, adeguate strutture finalizzate a tale scopo;

e) di svolgere, incoraggiare e sostenere gli studi in argomento;

f) di svolgere, stimolare attività di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica.

g) di conferire borse di studio, di organizzare convegni, congressi, mostre;

h) di curare direttamente pubblicazioni in argomento e preparare materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle attività connesse con il suddetto scopo sociale, compresa l'organizzazione di studi e seminari l'esplicazione di attività editoriale con esclusione della stampa quotidiana finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi.

▪ Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle

attività di interesse generale previste dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore tra le quali in particolare l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo.

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associa-

zione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

5. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere di ANCESCAO APS e delle sue Strutture Territoriali.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare

la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà es-

sere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri

potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per

esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta rice-

zione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico

nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio

(unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rap-

presentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre

in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

8. Alle Assemblee deve essere sempre invitato il

Presidente della Struttura Comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima Struttura). Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale.

9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

10. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

11. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

c) approva i regolamenti interni;

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli am-

ministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad

assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;

e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con de-

libera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea dei Soci;

c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, se nominato, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Con-

siglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in confor-

mità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie

di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (sal-

vo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Pre-

sidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discen-

denza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

F.TO: GLORIA SAPIO - NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA
(Impronta del Sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n.89).

Certifico io sottoscritto dott. Riccardo Scuccimarra, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 26 maggio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico e rilasciata per uso fiscale della parte, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Roma, Via Nazionale 54, il 7 dicembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Scuccimarra.